Sentenza del 09/05/2018 n. 11054 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo

Il contribuente P.A.R. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 72/36/12, depositata l'11 luglio 2012, che aveva respinto il suo appello avverso una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Torino avente ad oggetto la validità di una cartella di pagamento relativa a canoni RAI del 2008 e del 2009.

Motivi della decisione

Il ricorrente ha dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi relativi all'avviso di accertamento oggetto di controversia, documentando la formalizzazione della dichiarazione nonchè il rispetto dei termini di adempimento, ai sensi del D.L. n. 193 del 2006, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 216. La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata integra una rinuncia al giudizio - ribadita dall'istanza presentata a questo Corte, in quanto, ai sensi dell'art. 6 citato, comma 2, nel caso di pendenza di giudizi, con la presentazione dell'istanza di definizione agevolata il contribuente "assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi" - che esplica effetto estintivo del processo ex art. 391 c.p.c. (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3732).

Il Collegio ritiene di compensare le spese in quanto l'Avvocatura dello Stato, presente in udienza, ha accettato la rinuncia e tale compensazione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 7 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2018

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza